

Anno 2010



Città di Romano di Lombardia

Assessorato alle Politiche Ambientali.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA,
LA GESTIONE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI.**

SOMMARIO

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 OBIETTIVO.....	3
ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
ART. 3 PRINCIPI GENERALI	3
ART. 4 CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 5 LIMITI DEI CAMPI D'APPLICAZIONE.....	4
ART. 6 DEFINIZIONI	5
Materiali:.....	5
Soggetti:	6
Attività ed operazioni qualificanti:.....	6
TITOLO II -GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	7
ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	7
Rifiuti urbani:	7
Rifiuti speciali:	8
ART. 8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.....	8
ART. 9 - PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	9
Rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettronici (RAEE)	9
Imballaggi.....	10
Soggetti:	11
Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.....	11
Rifiuti inerti	11
Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture	12
Oli e grassi esausti.....	12
Materiali cimiteriali "trattati"	12
Indumenti.....	12
Rifiuti urbani pericolosi	13
Rifiuti sanitari	13
ART. 10 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE	13
ART. 11 - COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI	14
ART. 12 - FORME DI GESTIONE	14
ART. 13 - FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	14
ART. 14 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	14
ART. 15 - DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA.....	15
ART. 16 - MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	15
ART. 17 - PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA.....	15
ART. 18 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI.....	16
ART. 19 - CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI	17
ART. 20 - RACCOLTA DI PILE E FARMACI SCADUTI	18
ART. 21 - CENTRI DI RACCOLTA	18
ART. 22 - FREQUENZE E MODALITA' PARTICOLARI DI RACCOLTA.....	19
ART. 23 - RACCOLTA SU CHIAMATA.....	19
ART. 24 - MATERIALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	20
Frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc:	20
Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc.:.....	20
Terriccio da esumazioni e/o estumulazioni:	20
Rifiuti inerti:	20
Altre tipologie di rifiuto:.....	20
ART. 25 - RACCOLTA E PULIZIA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	20



ART. 26 - SERVIZIO DI PULIZIA	21
ART. 27 - SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'IGIENE PUBBLICA	21
Pulizia fontanelle.....	22
Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato	22
Spurgo dei pozzetti stradali, caditoie e griglie dei corsi d'acqua.....	22
Altri servizi di pulizia	22
ART. 28 - CESTINI/CONTENITORI STRADALI	22
ART. 29 - "COMPOSTAGGIO DOMESTICO"	23
TITOLO III – AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE	24
ART. 30 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE.....	24
ART. 31 - INTERVENTI DI EDILIZIA O DI TINTEGGIATURA	25
ART. 32 - LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	25
ART. 33 - FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	26
ART. 34 - CIRCHI, LUNA PARK, FESTE	26
ART. 35 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA.....	27
ART. 36 - PULIZIA DEI MERCATI SETTIMANALI E OCCASIONALI	27
ART. 37 - ESERCIZI STAGIONALI	27
ART. 38 - CARICO E SCARICO DI MERCI	27
ART. 39 - VOLANTINAGGIO.....	28
ART. 40 - ANIMALI DOMESTICI	28
ART. 41 - CAROGNE DI ANIMALI.....	28
ART. 42 - CADITOIE E POZZETTI STRADALI	29
ART. 43 - SGOMBERO DELLA NEVE.....	29
ART. 44 - FONTANELLE, ROGGE, FONTANE, AREE AGRESTI.....	29
ART. 45 -DIVIETI GENERALI.....	30
TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	30
ART 46 DISCIPLINA GENERALE.....	30
ART. 47 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI	31
ART. 48 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	31
ART. 49 RIFIUTI INERTI	31
TITOLO IV-DISPOSIZIONI FINALI	32
ART. 50 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA STRADALE	32
ART. 51 – DIVIETO DI ABBANDONO E DI SMALTIMENTO ABUSIVO	32
ART. 52 -ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI	33
ART. 53 -VIGILANZA E CONTROLLO	33
ART. 54 -ORDINANZE	33
ART. 55 -RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E AD ALTRI REGOLAMENTI	33
ART. 56 -EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA.....	34
ART. 57 -SANZIONI	34
COSA DIFFERENZIARE (IMBALLAGGI)	35

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OBIETTIVO

Il presente regolamento disciplina le modalità della raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, la pulizia stradale e la pulizia delle aree pubbliche e private, con l'obiettivo di assicurare l'igiene e il decoro del territorio nonché di promuovere tutte le azioni ed i comportamenti che contribuiscono al contenimento della produzione dei rifiuti e alla raccolta differenziata degli stessi, mirando ad ottenere frazioni omogenee prive di materiali estranei, in modo da favorire il loro riciclaggio o altre forme di valorizzazione, al fine di risparmiare le risorse naturali necessarie per la produzione di nuovi prodotti, riducendo le emissioni inquinanti.

La gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani resta di competenza del produttore dei rifiuti medesimi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 e 205 del D.Lgs. 152 del 3.4.2006 e dell'art.15 della l.r. n. 26 del 12.12.2003, nel rispetto dei criteri definiti nel decreto legislativo e della legge regionale citata, nonché dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 27.6.2005.

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:

- Senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per fauna e flora;
- Limitando inconvenienti da rumori o odori;
- Senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conferma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Al presente regolamento si conferma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero, compreso l'utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;



- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni molestia derivante da rumori e odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia;
- devono essere responsabilizzati e chiamati a cooperare tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

A tal scopo il Comune provvede a:

- coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme di collaborazione ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;
- promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo;
- organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa prevedendo la differenziazione delle modalità di conferimento a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di potere avviare i rifiuti a differenti sistemi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e di smaltimento;
- incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale.

ART. 4 CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti è organizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica delle diverse zone cittadine e delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi e delle possibilità di riciclaggio e recupero;
- delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

ART. 5 LIMITI DEI CAMPI D'APPLICAZIONE

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:



- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i rifiuti agricoli costituiti da materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- i materiali vegetali, le terre ed il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione degli alvei di scolo e irrigui;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso;
- amianto.

ART. 6 DEFINIZIONI

In relazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e alle norme in esso richiamate, sono fissate le seguenti definizioni:

MATERIALI:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (allegato 1 del presente regolamento);

materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art.181 bis del D.Lgs. 152/2006;

sottoprodotto: le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non abbia l'obbligo e non intenda disfarsi, dotati di un valore economico di mercato e delle ulteriori caratteristiche definite all'art.183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006;

frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tasso di umidità presente nei rifiuti urbani;

frazione secca residua: rifiuto a bassa capacità di putrescenza e a basso tenore di umidità da avviare alla termovalorizzazione ovvero allo smaltimento finale in impianto autorizzato;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs. 217/2006 e s.m.i.

combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità normale, ricavato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:1) il rischio ambientale e sanitario, 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità, 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;



combustibile da rifiuti di elevata qualità (CDR Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità elevata;

imballaggio: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, a meno che non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita;

rifiuto ingombrante: il rifiuto urbano o assimilato che, per le sue dimensioni, non può essere contenuto nei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani, a prescindere dalla presenza o meno di sostanze pericolose o riciclabili.

SOGGETTI:

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

ATTIVITÀ ED OPERAZIONI QUALIFICANTI:

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo queste operazioni;

conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;

cernita: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;

trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;

recupero: le operazioni descritte nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (allegato 2 del presente regolamento);

riciclaggio: l'attività tesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;

riutilizzo: l'attività tesa a produrre beni partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;

reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (allegato 3 del presente regolamento);

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

stoccaggio: le operazioni di smaltimento consistenti nel deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2007 (allegato 4 al presente regolamento), nonché le attività di recupero consistenti nel-



le operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV del D.Lgs. 152/2007;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni definite all'art. 183, comma 1, lettera m del D.Lgs. 152/2007 (allegato 5 al presente regolamento);

pulizia: rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fossi e canali;

isole ecologiche: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni differenziate di rifiuti urbani;

centro di raccolta: area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, del D.M. 8.4.2008, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

piattaforma: area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione organica costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.

TITOLO II -GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art.184 DEL D.LGS. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

RIFIUTI URBANI:

1. rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
2. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006, indicati al successivo art.8 del presente regolamento.
3. rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade;
4. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
6. rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2), 3) e 5).



RIFIUTI SPECIALI:

1. rifiuti da attività agricole e agro/industriali;
2. rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
3. rifiuti da lavorazioni industriali;
4. rifiuti da lavorazioni artigianali;
5. rifiuti da attività commerciali;
6. rifiuti da attività di servizio;
7. rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilità e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8. rifiuti derivanti da attività sanitarie;
9. macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsolete;
10. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
11. combustibile derivato dai rifiuti.

Sono pericolosi i rifiuti speciali non domestici indicati con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 152/2006.

ART. 8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Il produttore o detentore dei rifiuti assimilati agli urbani li dovrà conferire al servizio pubblico di raccolta; rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani sono elencati nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 al punto 1.1.1.:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;



- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- gli accessori per l'informatica.

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

ART. 9 - PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

RIFIUTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICI (RAEE)

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, in attuazione del D.Lgs. 151/2005:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;



- televisori;
- computer;
- telefoni cellulari
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- lampade al neon.

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
- al Centro di Raccolta comunale di cui all'art. 21 del presente Regolamento;
- alla ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel caso in cui la dimensione dei rifiuti sia tale da poterli qualificare come "ingombranti"; in questo caso, occorre chiedere all'Ufficio Ambiente di usufruire del servizio di raccolta su chiamata (Rif. Art. 23), attenendosi alle indicazioni dell'Ufficio medesimo riguardo alle modalità e agli orari per il conferimento in strada dei rifiuti di cui trattasi.

In ogni caso, la movimentazione deve essere eseguita con cautela, facendo attenzione a non compromettere l'integrità dei componenti che contengono materiali o liquidi pericolosi per l'ambiente. Il Comune può attivare la raccolta il deposito temporaneo di tali rifiuti anche a favore di comuni limitrofi o di imprese private, previa la stipula di una convenzione che definisca le modalità di conferimento e le relative tariffe.

IMBALLAGGI

Viene definito:

imballaggio per la vendita o primario l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

imballaggio multiplo o secondario, l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

imballaggio per il trasporto o terziario, l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali ferroviari marittimi e aerei.

rifiuto di imballaggio, ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione;

imballaggio riutilizzabile, l'imballaggio o la componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.



SOGGETTI:

utente finale, il soggetto che, nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

consumatore, il soggetto che, fuori dall'esercizio di un'attività professionale, acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

produttori, i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

utilizzatori, i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, come definito nel Titolo II della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune, nel perseguire i propri obiettivi di riduzione dei rifiuti e di massimizzazione della raccolta differenziata, promuove i sistemi di distribuzione delle merci basati sul "vuoto a rendere" nonché il conferimento separato di determinate tipologie di imballaggi, in modo da favorire la riduzione della produzione di rifiuti e il reimpiego o riutilizzo degli imballaggi.

RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI

I veicoli a motore e i rimorchi, nonché rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti dai proprietari o dai detentori che ne siano entrati in possesso, pubblici o privati, ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli art. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006. Il proprietario di uno veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo a uno dei concessionari o delle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta sopra citati, qualora ne acquisti uno nuovo.

I veicoli a motore, i rimorchi e i rifiuti costituiti da loro parti rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli art. 927, 928, 929 e 923 del Codice Civile, sono conferiti ai suddetti centri di raccolta con le procedure definite nel decreto 22 ottobre 1999 n. 460 o con altro provvedimento sostitutivo, emanato in attuazione dell'art. 231, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

RIFIUTI INERTI

Sono considerati rifiuti inerti, ai fini del presente regolamento:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi, fatto salvo quanto previsto all'art. 186, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006.
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- le rocce e i materiali litoidi, fatto salvo quanto previsto all'art. 186, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti indicati all'art. 5, tabella 1, del D.M. 3.8.2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".



Al di fuori dei rifiuti provenienti dal Cimitero, la raccolta separata dei materiali inerti, derivanti da piccola manutenzione ordinaria nonché apparecchi sanitari, fioriere in terracotta o cemento, vasellame ecc. viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di raccolta da parte degli utenti.

I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni non devono essere contaminati da residui di amianto.

L'Ufficio Ambiente, in relazione alle capacità ricettive del servizio di raccolta differenziata presso il Centro di raccolta comunale, determina la quantità massima conferibile dall'utenza domestica. Il materiale raccolto verrà conferito presso discarica per inerti autorizzata.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere conferiti direttamente dall'impresa che esegue i relativi lavori presso idonea discarica.

RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore dell'infrastruttura, ovvero con il luogo in cui il materiale tolto dall'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica per individuare il materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. La valutazione tecnica deve essere effettuata entro 60 giorni. La documentazione relativa alla valutazione tecnica, unitamente ai registri di carico e scarico del materiale, è conservata per 5 anni.

OLI E GRASSI ESAUSTI

I grassi vegetali, animali e minerali esausti devono essere stoccati in apposito contenitore e portati al Centro di Raccolta comunale. Qualora detenuti in ragione della propria attività professionale, occorre conferirli ai consorzi di cui all'art. 233 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso in cui questi ultimi fossero impossibilitati ad adempiere alla raccolta, al trasporto, allo stoccaggio, ecc. degli oli e dei grassi vegetali, animali o minerali esausti, possono stipulare contratti con la ditta che gestisce il servizio comunale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, compatibilmente con l'autorizzazione in suo possesso, per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

MATERIALI CIMITERIALI "TRATTATI"

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. Tali rifiuti, per i quali valgono le norme contenute nel D.D.G. n. 25100 del 23 marzo 1999, devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazioni e estumulazioni" ed avviati ad impianti di termodistruzione autorizzati.

Per gli altri rifiuti che si originano nel cimitero, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, plastica, inerti, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani. In particolare, devono essere conferiti e raccolti in modo differenziato i rifiuti vegetali.

INDUMENTI

Gli indumenti, comprensivi di scarpe e accessori d'abbigliamento, potranno essere conferiti o alla Piattaforma comunali dalle Organizzazioni senza scopo di lucro, d'intesa con il Comune, nel rispetto della normativa vigente, delle norme per la sicurezza e per l'igiene e il decoro cittadino. Previa acquisizione di specifica autorizzazione comunale, le stesse Organizzazioni potranno organizzare anche raccolte presso le singole abitazioni.



RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

- le batterie e pile;
- gli accumulatori esausti;
- i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi della normativa in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea";
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- le lampade a scarica e tubi catodici;
- le siringhe abbandonate;
- le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- gli oli minerali esausti.

La raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di Raccolta comunale da parte degli utenti. La raccolta di pile e batterie e prodotti farmaceutici avviene anche mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati rispettivamente presso esercizi commerciali o farmacie. Tali contenitori devono essere contrassegnati con una scritta vistosa che indichi la tipologia di rifiuti raccolta.

La raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o su aree aperte al pubblico viene effettuata, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

RIFIUTI SANITARI

Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida. La gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire secondo i criteri e con le modalità indicate nel Dpr 254 del 15.7.2003. I rifiuti sanitari assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 2, lettera g) del Dpr 254/2003 devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità previste nel presente regolamento, dando atto che le grandi utenze saranno oggetto di condizioni particolari, previste in apposite convenzioni con il Comune.

ART. 10 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

Sino a nuove disposizioni da parte della Regione o dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/2006, il Comune gestisce in regime di privativa (nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) le operazioni di raccolta, pulizia, gestione Centri di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, secondo la classificazione di cui agli art. 7 e 8 del presente Regolamento.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni e delle o.n.l.u.s e promuovere la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.



ART. 11 - COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI

Competono ai produttori e ai detentori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di differenziazione e di conferimento previste nel presente regolamento.

La stessa disposizione vale anche per gli ambulanti e per gli esercenti degli spettacoli e degli intrattenimenti viaggianti, ai quali devono essere date tutte le necessarie informazioni all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali, assimilati e non assimilati, e dei rifiuti pericolosi deve avvenire secondo le modalità richiamate alla voce "Deposito temporaneo", nell'art.9 del presente Regolamento.

ART. 12 - FORME DI GESTIONE

Le attività di cui all'art.9 del presente Regolamento vengono esplicitate dal Comune mediante affidamento ad una o più imprese specializzate, con le forme previste dal D.Lgs. 267/2000. Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio per i soggetti affidatari è l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti raccolti, il Comune o la ditta affidataria del servizio stipulano apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino in conformità alle norme vigenti, possono concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate:

- con la ditta affidataria, approvate dal Comune,
- con il Comune.

ART. 13 - FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali, mirando a conferire frazioni omogenee, prive di materiali indesiderati;
- migliorare i processi degli impianti per il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

ART. 14 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati si attua per:

- le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali la frazione umida degli scarti alimentari, i residui vegetali e il legno;



- le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono riciclabili, quali vetro, imballaggi in plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riciclo o recupero si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- i materiali, le apparecchiature e le sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento e risultare pericolose per la salute e per l'ambiente.

Fanno parte di quest'ultima categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti, gli oli minerali usati, le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA

Tutto il territorio comunale è interessato dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Per le Utenze isolate, che devono depositare i rifiuti in luogo prestabilito o presso le piattaforme comunali, il regolamento per l'applicazione della tassa può prevedere delle riduzioni tariffarie.

ART. 16 - MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'impianto di stoccaggio, trattamento o smaltimento autorizzato. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi in rapporto alla frazione di rifiuto, all'utenza interessata, alla quantità prodotta ed, eventualmente, alla stagione.

Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.

Il servizio di raccolta, allo scopo di contemperare le esigenze degli utenti con quelle dell'igiene e della sicurezza pubblica nonché del contenimento dei costi, si articola nelle seguenti tipologie:

- servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati non pericolosi;
- servizi di raccolta tramite contenitori stradali (solo per pile, farmaci, indumenti usati);
- servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica;
- servizi di raccolta su chiamata per i rifiuti ingombranti.

Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate da successivi articoli. I servizi di cui sopra sono riservati alle sole utenze residenti nel territorio del Comune di Romano di Lombardia.

L'Amministrazione Comunale può istituire nuovi servizi per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti, così come può modificarne le modalità di svolgimento per esigenze connesse ad altre attività di pubblico interesse.

ART. 17 - PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA

La raccolta porta a porta periodica è programmata per zone, in giorni fissi. Il calendario dei giorni e degli orari della raccolta ed il materiale informativo per il corretto conferimento dei rifiuti, devono essere pubblicati sul sito del Comune e consegnati, a cura dell'Ufficio Anagrafe, a tutti i nuovi residenti e a coloro che cambiano zona di residenza. Lo



stesso materiale informativo deve essere disponibile presso altri Uffici comunali ed, in particolare, presso L'Ufficio Ecologia.

La frequenza della raccolta dei rifiuti porta a porta è stabilita, indicativamente, come segue:

- una volta alla settimana per i rifiuti indifferenziati, per vetro, e barattolame;
- una volta ogni 15 giorni per gli imballaggi di plastica e per carta e cartone.
- due volte alla settimana per la frazione umida.

La frequenza di raccolta della frazione organica può occasionalmente essere ridotta ad una sola volta alla settimana qualora uno dei due giorni stabiliti venga a coincidere con una festività. Il Comune può altresì variare l'orario, il giorno di raccolta nonché la frequenza, anche per periodi limitati, al fine di migliorare l'efficienza del servizio o per necessità particolari.

E' fatta salva la possibilità di frequenze diverse per i produttori di rifiuti speciali assimilati, convenzionati con il Comune.

ART. 18 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI.

1. L'esposizione dei sacchi o dei contenitori (mono o pluriutenza) deve avvenire con le seguenti modalità:

- a. i contenitori di raccolta devono essere tenuti all'interno della proprietà dell'utenza ed esposti su suolo pubblico davanti alla propria utenza nel giorno e negli orari stabiliti per la raccolta, chiusi, allineati o impiantati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. E' altresì vietata l'esposizione dei rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in giorni ed orari diversi da quelli previsti per la raccolta;
- b. i sacchi e i contenitori devono essere esposti non prima delle 19.00 sia nel caso in cui la raccolta avvenga la sera stessa sia nel caso in cui avvenga la mattina seguente;
- c. il conferimento deve avvenire ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
- d. il gestore secondo le necessità ha la facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri contenitori in punti precisi, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del gestore;
- e. è vietato esporre i rifiuti presso un edificio diverso da quello da cui sono originati o in luogo lontano dal medesimo, in modo da non poter individuare l'edificio presso cui sono stati prodotti. Fatta eccezioni per i casi del comma sopra citato;
- f. i contenitori utilizzati per il conferimento della frazione organica dei rifiuti dovranno essere lavati a cura degli utenti;
- g. qualora il gestore non effettui la raccolta entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro dei sacchi entro la sera del giorno in cui il servizio è stato interrotto. I sacchi andranno esposti nuovamente al successivo giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario;



- h. allo stesso modo andranno ritirati dall'utenza i contenitori dopo lo svuotamento;
- i. fino al momento di esporli per la raccolta, i sacchi e i contenitori vanno custoditi all'interno della propria proprietà, o in idonea area esterna assentita dall'Ufficio Ecologia;
- j. per i centri commerciali e attività affini dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati gli spazi per la sistemazione dei contenitori personalizzati che consentono la detenzione separata dei rifiuti in previsione della loro raccolta differenziata.

E'altresi vietato:

- k. lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
- l. introdurre nel sacco o nel contenitore sacchi e borse non trasparenti, che occultano completamente il loro contenuto;
- m. riempire oltre misura i sacchi rischiando la rottura; conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
- n. esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
- o. depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio.
- p. abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore e comunque in nessun altro luogo non autorizzato dall'ufficio ecologia.
- q. I cartoni voluminosi e gli imballaggi in plastica devono essere piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

2. Il personale preposto dal Comune alla vigilanza sul rispetto del presente regolamento è autorizzato ad esaminare ed ispezionare i sacchi ed i contenitori dei rifiuti, sia quando siano collocati in aree private destinate alla raccolta pubblica, sia quando siano collocati nei punti di raccolta esterni per il conferimento alla Ditta affidataria. La facoltà di ispezione deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Qualora siano utilizzati sacchetti o contenitori dotati di microchip, di codici a barre o altro strumento di identificazione, l'esame deve limitarsi ad accertare la violazione, senza procedere ad ispezioni puntuali, finalizzate ad individuare il conferente.

ART. 19 - CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI

1. Il Comune effettua il servizio di raccolta porta a porta periodica delle seguenti frazioni di rifiuto:

- imballaggi in plastica (con inclusi contenitori per i liquidi, le vaschette per alimenti – anche in Polistirolo -, i sacchetti per la spesa, le pellicole di plastica per gli alimenti; restano esclusi tutti i prodotti in plastica che non hanno una funzione di imballaggio);
- carta e cartone (con inclusi i contenitori in carta accoppiata con polietilene e/o alluminio vale a dire i contenitori Tetra Pak);
- vetro e lattine;
- residui alimentari (frazione umida);
- secco indifferenziato (tutto ciò che non rientra nelle tipologie precedenti, con esclusione dei rifiuti inerti, dei R.A.E.E., dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani pericolosi).



2. Le frazioni di rifiuto di cui sopra devono essere conferite utilizzando:

- a. sacchi trasparenti a perdere, in polietilene, per gli imballaggi in plastica;
- b. borse di carta, cartoni o contenitori rigidi per la raccolta della carta e del cartone;
- c. contenitori rigidi o bidoni per la raccolta congiunta del vetro e del barattolame.;
- d. sacchetti biodegradabili inseriti in contenitori rigidi, verdi, dotati di coperchio, per la raccolta della frazione umida organica, che residua della preparazione o consumazione dei pasti o dei prodotti alimentari, nonché per gli imballaggi di plastica biodegradabile, contrassegnati dal marchio del Consorzio Italiano Compostatori (CIC);
- e. sacchi trasparenti a perdere, in polietilene, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;

3. Le bottiglie e i flaconi di plastica devono essere opportunamente schiacciati dagli utenti in modo da ridurre il volume, prima del conferimento negli appositi contenitori ed è vietato introdurre rifiuti diversi nel sacco/contenitore destinato ad altri tipi di rifiuto.

4. I contenitori rigidi con una capacità superiore a 60 litri per il vetro/lattine e per la frazione umida e con una capacità superiore a 120 litri per la carta, dovranno essere esclusivamente di tipo ribaltabile.

ART. 20 - RACCOLTA DI PILE E FARMACI SCADUTI

1. La raccolta delle pile e dei farmaci scaduti è effettuata mediante contenitori collocati su strada, presso le farmacie, gli esercizi commerciali, i Centri di raccolta comunali. L'Ufficio Ambiente stabilisce il numero, la tipologia e la capacità volumetrica e la collocazione dei contenitori. I contenitori vengono contrassegnati con la tipologia dei rifiuti a cui sono preposti.

ART. 21 - CENTRI DI RACCOLTA

1. Il Comune di Romano di Lombardia dispone di due Centri di Raccolta (ex D.M. 8.4.2008), uno situato in via Cappuccini uno in via Patrioti Romanesi. Essi integrano i servizi comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto consentono il conferimento separato delle tipologie non soggette a raccolta porta a porta. Gli utenti possono conferire direttamente presso i Centri di Raccolta i rifiuti ingombranti, compresi i R.A.E.E.

2. Le frazioni di rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolta porta a porta possono essere conferite direttamente dagli utenti solo in caso di:

- eventi particolari che hanno determinato una produzione di rifiuti anomala, per la quale non si dispone di un luogo idoneo alla detenzione;
- esclusione temporanea o permanente dal servizio di raccolta porta a porta a causa della difficoltà di accesso al luogo di produzione/detenzione dei rifiuti o altro;

Debbono essere conferiti i rifiuti urbani e assimilati, sotto elencati, non soggetti a raccolta porta a porta, avendo cura di verificare quali dei due Centri è attrezzato per il ritiro dei rifiuti di cui trattasi.

3. Le frazioni di rifiuto che devono essere raccolte separatamente presso uno o entrambi i Centri di raccolta sono le seguenti:

- le stesse frazioni oggetto di raccolta periodica porta a porta, con l'esclusione della frazione umida;



- le pile e i farmaci scaduti (qualora non conferiti nei contenitori stradali);
- i rifiuti ingombranti e i rottami metallici (qualora non conferiti mediante la raccolta su chiamata);
- i rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- residui vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi;
- gli oli e i grassi vegetali ed animali, esausti o residui di cottura;
- gli oli minerali e gli accumulatori per autoveicoli, derivanti da attività di manutenzione svolta in ambito domestico;
- legname e manufatti in legno;
- indumenti, stracci e altri scarti tessili;
- polistirolo espanso;
- rifiuti urbani pericolosi;
- le lampade a scarica e tubi catodici;
- le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- gli inerti derivanti da occasionali attività di manutenzione svolte in ambito domestico.

5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura dei Centri di raccolta, utilizzando gli appositi contenitori e rispettando le modalità indicate dal relativo regolamento. Gli utenti che conferiscono direttamente ai Centri di raccolta devono cercare di smantellare i rifiuti ingombranti costituiti da più materiali e provvedere a ripartirli negli appositi contenitori.

6. Il Comune si riserva la facoltà di assoggettare a pagamento, in base al peso, i rifiuti ingombranti conferiti ai Centri di raccolta in modo non differenziato.

ART. 22 - FREQUENZE E MODALITA' PARTICOLARI DI RACCOLTA

1. I servizi di raccolta con periodicità particolare si riferiscono alle frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e alle grandi utenze, impossibilitate a detenere i rifiuti fino al giorno settimanale di raccolta. Qualora la produzione di rifiuti sia superiore alla norma, potranno essere utilizzati cassonetti o cassoni posizionati in loco, da noleggiare o da acquistare a cura dello stesso utente. Le modalità di conferimento e le caratteristiche dei contenitori sono stabilite dall'Ufficio Ecologia in relazione alle tipologie di rifiuti.

ART. 23 - RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Il servizio di raccolta su chiamata riguarda i rifiuti ingombranti, compresi i rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) di grandi dimensioni.

2. L'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente il giorno di raccolta, a cura dell'utente. I rifiuti devono essere suddivisi per frazione merceologica e ammassati a livello del piano stradale e/o del marciapiede, se esistente, per facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi, senza creare intralcio al passaggio pedonale o veicolare.



3. I giorni e gli orari per il servizio di raccolta verranno stabiliti dall'ufficio ecologia.

4. Il Comune si riserva di assoggettare il servizio dietro corrispettivo

ART. 24 - MATERIALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. La gestione dei materiali provenienti da esumazioni ed estumulazioni avviene in conformità a quanto previsto dagli art. 12 e 13 del Dpr 254 del 15.7.2003 e dalle disposizioni regionali, con particolare riferimento alla D.D.G. n. 25100 del 23 marzo 1999. Le ossa rinvenute durante le operazioni di esumazione e di estumulazione devono essere raccolte nelle apposite cassette per essere di nuovo tumulate, inviate alla cremazione o depositate nell'ossario comune.

FRAMMENTI DI LEGNAME, STOFFA, AVANZI DI INDUMENTI, ECC:

2. Devono essere confezionati in contenitore idoneo, di materiale resistente, e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti urbani da esumazioni e estumulazioni"; possono essere provvisoriamente depositati, qualora necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero. Lo smaltimento finale avviene presso un impianto di termodistruzione autorizzato ai sensi della vigente normativa.

PARTI METALLICHE QUALI ZINCO, OTTONE, PIOMBO ECC.:

3. Devono essere raccolte e depositate separatamente, se non presentano rischi di pericolosità, per essere inviate al recupero tramite rottamazione.

TERRICCIO DA ESUMAZIONI E/O ESTUMULAZIONI:

4. Ove non presenti particolari contaminazioni e risulti del tutto simile a terriccio analogo, può essere riutilizzato all'interno del cimitero.

RIFIUTI INERTI:

5. I rifiuti inerti ingombranti quali vasi di terracotta o cemento, devono essere accatastati in luogo indicato dal responsabile della custodia del cimitero; i rifiuti lapidei possono essere recuperati o inviati a discariche autorizzate per rifiuti inerti.

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO:

6. I restanti rifiuti cimiteriali devono essere conferiti in modo differenziato in contenitori specifici per:

- rifiuti organici e compostabili quali fiori, rami, piante, carta non plastificata o trattata, terra ecc.;
- rifiuti in plastica e polistirolo, come vasi, imballaggi, ecc.;
- rifiuti in materiale ferroso e in vetro.

ART. 25 - RACCOLTA E PULIZIA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- i rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade;



- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

2. Sono interessate al servizio di raccolta e pulizia le seguenti superfici:

- strade e piazze comunali;
- strade vicinali classificate di uso pubblico;
- tratti urbani di strade statali e provinciali;
- strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario e da coloro che ad esso fanno riferimento e siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico;
- aiuole spartitraffico ed i giardini pubblici;
- rive dei corsi d'acqua superficiali.

3. Il perimetro entro cui è istituito il servizio di pulizia periodico è stabilito nel capitolato per la gestione del servizio da parte della ditta affidataria. Non sono comprese nel servizio di pulizia le aree private e le aree pubbliche date in concessione, le quali restano a carico dei rispettivi proprietari o concessionari, che ne assicurano la periodica pulizia in modo da assicurare l'igiene e il decoro del territorio. In tali casi rientrano anche i parcheggi dei supermercati ed i piazzali posti in prossimità al loro ingresso. Il Comune può assicurare il servizio di pulizia su tali aree previa apposita convenzione con il Proprietario o il Concessionario.

4. Non sono interessate ai servizi di raccolta i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dei corsi d'acqua di proprietà o in concessione ad enti diversi dal Comune di Romano di Lombardia, anche se effettuate entro il territorio comunale. Tali servizi sono a carico degli Enti proprietari o concessionari.

ART. 26 - SERVIZIO DI PULIZIA

1. Il servizio di pulizia comprende la pulizia manuale e/o meccanica completa, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.

2. La frequenza e le modalità dei servizi di pulizia sono riportate nel Capitolato di gestione che regola i rapporti fra il Comune e la Ditta affidataria. Al fine di consentire l'efficace pulizia delle strade, il Comune regolamenta la sosta dei veicoli prevedendo fasce orarie di divieto rese operative mediante installazione di segnaletica verticale fissa e la rimozione forzata dei veicoli.

3. Il servizio di pulizia viene effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità riportati nel Capitolato di cui sopra.

ART. 27 - SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'IGIENE PUBBLICA

Sono definiti servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti urbani esterni quelli di seguito elencati.



PULIZIA FONTANELLE

1. Con periodicità stabilita dagli uffici competenti si provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

LAVAGGIO DELLE AREE PUBBLICHE E ZONA MERCATO

2. In caso di necessità gli uffici competenti provvederanno alla disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere della A.S.L. competente. Inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, il Comune provvede all'innaffiamiento o lavatura delle aree pubbliche.

SPURGO DEI POZZETTI STRADALI, CADITOIE E GRIGLIE DEI CORSI D'ACQUA

3. Il Comune o l'impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombre le griglie dei corsi d'acqua, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

4. Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- la pulizia, su segnalazione da parte dell'Ufficio ambiente o della Polizia locale, delle carreggiate
- a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
- l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia;
- la pulizia periodica dei monumenti pubblici.

La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi complementari sono stabilite dal Comune in relazione alle necessità.

ART. 28 - CESTINI/CONTENITORI STRADALI

1. Allo scopo di garantire la pulizia di vie e aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune cura l'installazione e la manutenzione di appositi cestini/contenitori. Quest'ultimi devono essere svuotati con la frequenza stabilita nel capitolato che regola i rapporti con la ditta affidataria del servizio di raccolta e pulizia dei rifiuti; lo svuotamento deve includere la sostituzione dei sacchetti di cui devono essere necessariamente dotati. Qualora necessario, i cestini/contenitori devono lavati e disinfettati.

2. E' vietato conferire presso tali cestini/contenitori o all'interno di essi:

- a. i rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata;
- b. i rifiuti pericolosi;
- c. i rifiuti ingombranti;



- d. i RAEE, anche se di piccole dimensioni;
- e. sostanze liquide, materiale ardente o non completamente spento;
- f. manomettere o apporre scritte e manifesti sui contenitori di raccolta.

3. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve avvenire in un altro contenitore o si deve attendere lo svuotamento dello stesso.

4. Allo scopo di garantire la pulizia di vie e aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune cura l'installazione e la manutenzione di appositi cestini/contenitori. Ove vi sia spazio sufficiente e vi sia una maggior propensione al conferimento di rifiuti potenzialmente riciclabili, devono essere progressivamente installati cestini dotati di comparti separati per il conferimento differenziato delle diverse frazioni di rifiuto. Nei luoghi utilizzati, anche spontaneamente, come punti di ritrovo dei cittadini devono essere installati cestini/contenitori dotati di comparti per i mozziconi delle sigarette.

5. E' fatto divieto di :

- a. introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata rifiuti indifferenziati o non compatibili con la specifica destinazione di ciascun contenitore;
- b. abbandonare materiali per i quali è prevista la raccolta differenziata nei cassonetti per la raccolta indifferenziata, ovvero al di fuori degli specifici contenitori anche se nelle loro immediate vicinanze;
- c. gettare sulla pubblica via qualsiasi rifiuto anche se di piccole dimensioni (p.es carta, pacchetti di sigarette, mozziconi di sigarette, biglietti dell'autobus), ma è obbligatorio depositarli nei cestini, o altri contenitori dedicati.

6. Al fine di consentire l'agevole svuotamento dei contenitori, in corrispondenza o davanti alle aree che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato:

- a. depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.

ART. 29 - "COMPOSTAGGIO DOMESTICO"

1. L'Amministrazione del Comune di Romano di Lombardia promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici con una riduzione sulla tariffa della tassa rifiuti come previsto dal regolamento comunale per la gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

2. Gli utenti che possiedono un giardino o hanno comunque a disposizione un adeguato spazio verde esterno all'abitazione, possono separare dagli altri rifiuti la Frazione Organica domestica e compostarla in proprio, evitando che dia luogo ad emissioni di odori molesti. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardini, fioriere ecc..

3. Potrà essere consentito, a richiesta, l'effettuazione del compostaggio congiunto a livello condominiale o per più famiglie residenti medesimo stabile o per famiglie con abitazioni vicine. L'effettuazione congiunta del compostaggio domestico potrà avvenire previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e secondo le modalità indicate dal Comune.

4. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

5. Nel centro abitato è consentito il compostaggio domestico solo attraverso l'utilizzo preferibilmente di Composter, o in alternativa di Casse di compostaggio o Cumulo. Le Concimaie possono essere utilizzate solo in zone agricole.



6. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali fabbricati posti a confine della proprietà. Dovrà essere garantita una distanza di almeno 10 metri dalle finestre di altri fabbricati.

7. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienicosanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

8. Durante la gestione della struttura di compostaggio domestica dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- a. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata maturazione del materiale senza il formarsi di sostanze liquide in eccesso o la formazione di odori sgradevoli dovuti a troppa omogeneità dei materiali;
- b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

9. E' possibile compostare avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di patatura, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato.

10. E' vietato effettuare trattamenti domestici alla frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani tramite triturazione ed immissione in scarichi destinati a fognatura comunale o in acque o in terreni, anche previa decantazione ai sensi di Legge, senza espressa e specifica autorizzazione degli Enti preposti alla tutela di tali scarichi o proprietari del corpo recettore.

11. Il Comune, in considerazione del beneficio conseguibile con la diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, provvederà ad incentivare la pratica del compostaggio domestico, attraverso idonee campagne di sensibilizzazione, al fine di ridurre i costi di smaltimento della frazione Umida e Verde.

TITOLO III – AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE

ART. 30 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non ,nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o, in subordine, degli amministratori e dei proprietari, provvedendo alla rimozione costante dei rifiuti giacenti anche se abbandonati da terzi, qualora quest'ultimi non siano individuabili e da vegetazione infestante che potrebbero causare fattori di molestia al vicinato e favorire la proliferazione e la diffusione di insetti e animali molesti. Gli stessi devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie per scongiurare il rischio di conferimento o abbandono abusivo di rifiuti. La rimozione dei rifiuti deve essere accompagnata da:

- a. la ripulitura delle aree e delle superfici imbrattate;
- b. i necessari interventi di disinfestazione qualora sia stata verificata la presenza di insetti ed animali molesti. Qualora sia dimostrabile una diffusione dell'infestazione ad aree vicine pubbliche, il soggetto che ha causato la situazione di degrado sarà chiamato a contribuire finanziariamente agli interventi di mappatura e bonifica. Le operazioni ed i tempi saranno disposti previo avvio del procedimento con apposita Ordinanza del Dirigente competente ai sensi dell'art. 192 del d. lgs 3 aprile 2006 n. 152. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Dirigente dispone che il Gestore del Servizio esegua gli interventi di pulizia a cura e spese all'Amministrazione Comunale che eserciterà rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.



2. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, mediante piani d'interventi concordati con la Pubblica Amministrazione, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.
3. E' vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.
4. I soggetti sopra indicati devono adottare le opere ritenute necessarie dal Comune onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione, installando recinzioni o qualunque altro metodo per evitare l'abbandono di rifiuti.
5. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali lo scarico sia imputabile a titolo di dolo o colpa, è obbligato alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area eseguite da soggetti autorizzati, qualora il fatto ammesso sia a lui imputabile.

ART. 31 - INTERVENTI DI EDILIZIA O DI TINTEGGIATURA

1. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
2. Anche le operazioni di pulizia devono avvenire adottando cautele analoghe a quelle previste nel comma precedente.
3. I cantieri edili non possono conferire i rifiuti derivanti dall'attività al servizio comunale salvo convenzione con l'Amministrazione comunale nella quale vengono definite le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti assimilati prodotti, la durata e i costi. I cantieri edili, oltre al rispetto delle norme in materia definite nel Regolamento Edilizio, devono dimostrare, in sede di sopralluogo da parte del Personale del Comune, le modalità di gestione dei rifiuti quali, imballaggi, bancali, macerie, manufatti ecc.
4. L'Ufficio competente al rilascio dei permessi per costruire provvede a pubblicizzare il contenuto del presente articolo tramite scheda informativa da inserire nell'apposita modulistica.

ART. 32 - LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione permanente o temporanea a pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi concessionari.
2. I gestori di esercizi pubblici devono mettere a disposizione dei clienti dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti a seguito dell'acquisto di giornali, alimenti, bevande, ecc..
3. Ai proprietari o ai gestori d'attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia e idonea manutenzione delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche date in concessione e marciapiede immediatamente antistante il negozio. Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.
4. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti. La



raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

5. I titolari degli esercizi di cui al punto 1 anche se non concessionari di plateatici sono tenuti a collocare nelle vicinanze degli ingressi senza comunque occupare suolo pubblico, idonei portacenere per la clientela.

ART. 33 - FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. In deroga all'art. 14 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare alla società concessionaria del servizio e all'ufficio Ecologia, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. I promotori dovranno attivare, col coordinamento e secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata prima, durante e dopo la manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare quest'ultimi.

3. A manifestazione terminata la pulizia dell'area interna deve essere curata dai promotori stessi. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

4. L'ufficio Ecologia provvede, contestualmente all'occupazione delle aree, a consegnare agli occupanti fatta eccezione per il mercato settimanale, gli appositi sacchi e/o contenitori, verificando che siano in numero adeguato alle necessità.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono soggetti obbligati al pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti prevista dal Regolamento Comunale sulla T.A.R.S.U

6. I soggetti di cui al comma 1 che si impegneranno a divulgare la cultura del rispetto dell'ambiente, come:

- a. ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;
- b. incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto;
- c. diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;

saranno soggetti a una riduzione della tassa giornaliera pari al 20%.

ART. 34 - CIRCHI, LUNA PARK, FESTE

1. L'amministrazione comunale ha la facoltà di esigere una congrua cauzione in sede di rilascio delle autorizzazioni per la sosta sul territorio comunali di gestori di circhi, Luna Park e simili. La cauzione verrà svincolata previo assenso formale del Gestore del Servizio.

2. I soggetti di cui al presente articolo devono adeguarsi alle modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta e provvedere al pagamento delle spese di servizio secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale sulla tassa.

3. Le aree occupate per le attività di cui al presente articolo devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti alla fine dell'evento.



ART. 35 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Le aree destinate dal Comune alla sosta temporanea di caravans, camper e simili vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. L'asportazione dei rifiuti differenziati viene effettuata a cura del Gestore del Servizio in base alle frequenze stabilite dal Comune e dal Contratto di Servizio e comunque con cadenza almeno settimanale.

ART. 36 - PULIZIA DEI MERCATI SETTIMANALI E OCCASIONALI

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati di ogni genere tenuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico devono:
 - a. mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al Gestore del Servizio in base alle modalità da questo stabilite;
 - b. portare nei centri di raccolta dai concessionari e occupanti i rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti.
2. Le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate ad opera del titolare della concessione entro un'ora dall'orario di termine delle operazioni di vendita.
3. Per consentire al personale del Gestore del Servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, gli orari del divieto di sosta e di circolazione per le autovetture sono estesi a +2 ore dal termine delle operazioni di vendita. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, il Gestore del Servizio, qualora ritenga opportuno richiedere la modifica di tali orari, dovrà rapportarsi direttamente con gli Uffici comunali preposti al fine di concordare le modifiche richieste.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono soggetti obbligati al pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti prevista dal Regolamento Comunale sulla T.A.R.S.U.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali bar, ristoranti, ecc.

ART. 37 - ESERCIZI STAGIONALI

1. Esercizi stagionali all'aperto, quali per esempio piscine e simili, dovranno comunicare all'Ente Gestore entro la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani. Le utenze di cui al comma 1 sono soggette alla tariffa rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale sulla T.A.R.S.U.

ART. 38 - CARICO E SCARICO DI MERCI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico o di trasbordo di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico. In caso di inosservanza è tenuto a provvedere a propria cura e spese il destinatario della merce. In caso di inadempienza la pulizia verrà effettuata a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, che eserciterà la rivalsa delle spese sostenute nei confronti dell'obbligato principale e in via subordinata all'obbligato solidale
2. E' vietato depositare per tempi prolungati materiale in sosta su suolo pubblico.



ART. 39 - VOLANTINAGGIO

Per “volantinaggio” si intende la diffusione di messaggi informativi e/o pubblicitari mediante materiali cartacei, riviste e simili.

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano e mediante l'introduzione in cassetta postale

2. E' vietato:

- a. la distribuzione mediante la posa sui veicoli in sosta o il deposito in contenitori posti in strada senza che ne siano custoditi da un esercente posto nelle immediate vicinanze.
- b. riporre pubblicità nella corrispondenza nei casi in cui l'utente o il condominio segnali espressamente il diniego;
- c. imbrattare il suolo con volantini e simili da chiunque sia per chi li distribuisce o per chi li riceve.

3. Sono escluse dai seguenti divieti le attività di volantinaggio per comunicazioni di pubblica utilità effettuate dall'amministrazione pubblica o da altri enti o aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza pre gravi e comprovati motivi.

5. Qualora fosse rilevata la distribuzione di volantini o di materiale pubblicitario distribuito con modalità non consentite, la responsabilità verrà attribuita all'operatore, se immediatamente identificato, o all'Agenzia che ne ha curato la distribuzione e, in subordine al Titolare dell'attività promossa o pubblicizzata.

4. I volantini dovrebbero riportare in calce l'invito all'utente: **“non disperdere nell'ambiente”**.

ART. 40 - ANIMALI DOMESTICI

1. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico compresi i giardini e i parchi sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni.

2. Le deiezioni devono essere raccolte a cura delle persona che conduce l'animale e devono essere conferite negli appositi contenitori stradali o, in loro assenza, nei cestini/contenitori stradali riservati ai rifiuti indifferenziati.

3. E fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi

Quanto sopra previsto non si applica ai proprietari di cani accompagnatori di non vedenti.

4. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

ART. 41 - CAROGNE DI ANIMALI

1. E' fatto divieto inserire le carogne animali all'interno dei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Urbani o abbandonarli su suolo pubblico.

2. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possano costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario.

3. Le carogne di animali giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua saranno raccolte a cura dell'Amministrazione Comunale. E' possibile l'affidamento di tale servizio al Gestore, qualora abbia stipulato apposita convenzione o venga delegato dal Comune.



4. Le carogne di animali giacenti in aree private devono essere raccolte e smaltite a cura di chi ha in proprietà o in uso tali aree, tramite Ditte autorizzate e secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1174/2002 che sostituisce il D.Lgs. n. 508/92.

5. I detentori di animali da compagnia deceduti sono tenuti a conferirli a Ditte autorizzate ai sensi del Regolamento CE 1174/2002, oppure a soterrarli in terreni privati o in aree individuate allo scopo, quando sia escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibile dagli animali agli uomini.

ART. 42 - CADITOIE E POZZETTI STRADALI

1. I pozzetti e le caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, elencate nel contratto di servizio, vengono mantenute pulite e libere dal Comune al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

2. E' fatto divieto di introdurre in tali manufatti rifiuti di qualsiasi genere.

3. Il Comune addebiterà a coloro che contravvengono la norma le spese degli interventi resisi necessari per ripristinare la funzionalità degli impianti.

ART. 43 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il Comune provvede ad effettuare i servizi necessari per mantenere o ripristinare la circolazione viabilistica, mediante lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili e mediante lo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche, che dovrà essere effettuato anche quando, pur in assenza di nevicata, il fondo stradale si renda sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.

2. Nel caso di nevicata di entità superiore ai 20 cm. è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box .

3. Nel caso di nevicata con persistenza di neve sul suolo, è altresì fatto obbligo, agli abitanti, ovvero agli occupanti a qualsiasi titolo, di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere a spalare la neve:

- dai marciapiedi per la loro intera larghezza e della cunetta per la larghezza di cm. 20 nonché dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, allo scopo di agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- nelle strade prive di marciapiede, gli obblighi di cui al punto precedente, si intendono riferiti alla carreggiata, per la larghezza di metri 1 dal limite della proprietà;
- nelle vie provviste di marciapiedi di larghezza superiore ai 2 metri, gli obblighi anzidetti sussistono per la larghezza di metri 1 dal limite della proprietà, con l'obbligo di sgomberare un passaggio per tutta la larghezza del marciapiede, in corrispondenza di eventuali attraversamenti pedonali e/o incroci.

La pulizia dei marciapiedi dovrà interessare l'intero fronte stradale occupato dall'edificio.

4. Nelle aree sgombrate ai sensi del precedente punto 3, quando la temperatura è inferiore a zero gradi, i frontisti sono tenuti a spargere un adeguato quantitativo di sale allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio. E' fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

ART. 44 - FONTANELLE, ROGGE, FONTANE, AREE AGRESTI

1. E' vietato gettare nelle fontane, rogge e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida; utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.



2. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo d'irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

3. Le strade comunali, private di uso pubblico devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza e pulizia.

4. Le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo o segnalare tempestivamente all'amministrazione discariche abusive.

ART. 45 - DIVIETI GENERALI

1. E' vietato:

- a. incendiare i rifiuti all'aperto, sull'intero territorio comunale.
- b. abbandonare i rifiuti fuori dal perimetro dei Centri di Raccolta Comunali.
- c. fare la cernita e il recupero dei rifiuti e delle frazioni riciclabili collocati all'interno dei contenitori stradali o di quelli assegnati ed esposti dall'utenza.
- d. abbandonare o appoggiare a terra vicino ai cassonetti condominiali qualsiasi tipo di rifiuto, al di fuori dei casi specificamente disciplinati
- e. lasciare cadere, gettare e depositare nelle strade, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali
- f. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;
- g. soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- h. lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

2. E' fatto obbligo di mantenere costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale; le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico. In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere ad immediata remissione in pristino.

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

ART 46 DISCIPLINA GENERALE

1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati.

2.

Per quanto concerne le operazioni e le modalità di raccolta, conferimento, trasporto, trattamento e smaltimento dei



rifiuti di cui al presente titolo, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e correzioni;

3. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può promuovere servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Gestore del Servizio ed i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi e nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 47 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

2. Il Comune ha facoltà di chiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate per il trattamento e smaltimento e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

ART. 48 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 ed al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209:

- a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 208 e 210 del decreto legislativo 152/2006, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
- b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno il successivo trasporto ai centri di cui alla precedente lett. a), qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

2. E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private.

3. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Interno 22 ottobre 1999 n. 460.

ART. 49 RIFIUTI INERTI

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni non contaminati da residui di amianto devono essere avviati a smaltimento presso discariche per rifiuti inerti. **2.**

Se tali rifiuti sono compresi nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso.

3. Per i rifiuti lapidei provenienti dai cimiteri si applica quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.



TITOLO IV-DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA STRADALE.

1. Il personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto a non raccogliere i sacchi e a non svuotare i contenitori qualora verifichi che gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel presente regolamento.
2. La raccolta di tali rifiuti e di quelli abbandonati su vie e aree pubbliche verrà svolta con un giro dedicato, secondo modalità definite nel capitolato di gestione per il servizio di raccolta e pulizia dei rifiuti.
3. Il personale addetto alle diverse operazioni e servizi di gestione dei rifiuti deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale e degli indumenti di lavoro prescritti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro e deve essere sottoposto ai controlli sanitari previsti da detta normativa.
4. Deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo n.626/94, e successive integrazioni e modificazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. E' garantito ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della L. n. 300/70.

ART. 51 – DIVIETO DI ABBANDONO E DI SMALTIMENTO ABUSIVO

1. E' vietato:
 - a. gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
 - b. incendiare all'aperto qualsiasi rifiuto.
 - c. imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con spargimento di olio, colori o di qualsivoglia sostanza od oggetto.

Il divieto al comma 1 a. vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi, terreni.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 48, chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
3. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e fissa un termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o a rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del D.Lgs. 8.6.2001 n.231, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni.



4. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 52 -ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI

1. Quando sulla medesima area pubblica o privata siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre la recinzione dell'area o l'installazione, anche per periodi di tempo limitati, di una telecamera.

2. In caso di area privata non soggetta ad uso pubblico le relative spese sono a carico del proprietario. In caso di inottemperanza del proprietario diffidato ad adempiere, il Comune procede con mezzi propri ed attiva il procedimento giudiziario per il rimborso dei costi sostenuti.

ART. 53 -VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza e il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti e sul rispetto del presente regolamento in tutto il territorio comunale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, sono affidate al personale della Polizia locale e dell'Ufficio Ambiente nonché di altri dipendenti individuati dall'Amministrazione Comunale, anche per periodi di tempo limitati e per situazioni specifiche, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale. Le attività di vigilanza e di controllo possono essere svolte anche con l'ausilio di apparecchi fotografici o di videosorveglianza.

ART. 54 -ORDINANZE

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e dell'Autorità d'Ambito di cui all'art.201 del D.Lgs 152/2006 entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

ART. 55 -RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E AD ALTRI REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dalla l.r.26/2003 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica sia nazionale che della Regione Lombardia, nonché da quanto stabilito dai Regolamenti di igiene e di polizia urbana. E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.



ART. 56 -EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006, il Comune, attiva ogni utile collaborazione con le scuole, le associazioni delle categorie produttive e dei servizi, la ditta affidataria della gestione del servizio, la Provincia e altri enti pubblici e privati e cura lo sviluppo e la diffusione costante di un'adeguata informazione, nonché di azioni di educazione e sensibilizzazione per la corretta gestione dei rifiuti e per il rispetto dell'ambiente. L'Amministrazione Comunale comunica, almeno una volta all'anno, gli obiettivi della gestione dei rifiuti solidi urbani, i risultati della raccolta differenziata nonché gli aspetti economici dei servizi, attraverso il periodico di informazione comunale o altro strumento quale volantino, brochure, manifesto.

ART. 57 -SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, con le sanzioni indicate in allegato, fatto salvo i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, di competenza della Provincia, della Regione o dell'Autorità giudiziaria, nel caso in cui siano violate leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali.

L'erogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento - ove non costituiscono reato e non costituiscano violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.
2. Nella tabella delle sanzioni relative alle violazioni delle norme del presente regolamento (allegato 2) sono riportati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste per le singole fattispecie, oltre alla somma da pagare in misura ridotta entro 60 giorni e le note accessorie di interpretazione.
3. La allegato 2 non è esaustivo di tutte le violazioni e costituisce un elenco indicativo di quelle più comuni, per quanto non espressamente previsto in tabella, si applica comunque il punto 1 e 4 del presente articolo.
4. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari al doppio del minimo o se più favorevole ad un terzo del massimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore di agire in ogni sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e /o a materiali ed attrezzature di proprietà del gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato, delle maggiori spese sostenute.
6. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della polizia locale, del C.d.R. Ambiente, da dirigenti, funzionari ed ispettori del gestore del servizio pubblico.



COSA DIFFERENZIARE (IMBALLAGGI)

ACCIAIO

- Contenitori per alimenti che hanno contenuto: legumi in genere, conserve, frutta sciroppata, tonno, sardine, olio d'oliva, carne, alimenti per animali, alcune bevande e caffè.
- Le bombolette spray per alimenti e prodotti per l'igiene personale.
- Chiusure metalliche per vasetti di vetro, come quelle della confettura, delle marmellate, del miele e delle passate di pomodoro.
- Scatole in acciaio utilizzate per le confezioni regalo di biscotti, cioccolatini, caramelle, dolci e liquori.

ALLUMINIO

- Lattine per bevande.
- Vaschette e contenitori per la conservazione e il congelamento dei cibi.
- Foglio di alluminio da cucina, involucri per cioccolato o coperchi dello yogurt.
- Scatolette per alimenti (carne, legumi, cibo per animali).
- Capsule e tappi per bottiglie di olio, vino, liquori e bibite.
- Tubetti per conserve o prodotti di cosmetica.

CARTA

Oltre agli imballaggi in carta e cartoncino, con la raccolta differenziata si raccolgono tutti i tipi di carta inclusa quella per usi grafici, la carta da disegno o per fotocopie e quella per la produzione dei giornali.

- Sacchetti di carta.
- Imballaggi in cartone ondulato.
- Scatole per alimenti, detersivi e scarpe.
- Astucci e fascette in cartoncino.
- Giornali e riviste, libri, quaderni e opuscoli.

La carta sporca di terra o di alimenti non va conferita nei contenitori della raccolta differenziata, perché contamina la carta riciclabile. Va dunque gettata con i rifiuti indifferenziati.

LEGNO

Gli scarti di legno 'leggeri' come gli imballaggi che avvolgono alcuni formaggi, oppure come gli stuzzicadenti, possono essere raccolti separatamente con la frazione organica. Gli imballaggi di maggior dimensione e i rifiuti ingombranti come mobili usati, armadi, sedie, tavoli rotti, ecc. possono essere consegnati ai centri di Raccolta Differenziata o alle isole ecologiche.

PLASTICA

- Bottiglie di plastica per acqua e bibite.
- Flaconi per detersivi e detergenti e flaconi di shampoo.
- Contenitori per cosmetici.
- Sacchetti per la spesa
- Pellicole
- Vaschette e vasetti.

E' importante assicurarsi che gli imballaggi non contengano residui. Inoltre per ridurre il volume, occorre schiacciare bottiglie e contenitori di plastica in senso orizzontale.

VETRO

E' molto importante, quando in casa si divide il vetro dagli altri rifiuti, fare attenzione che non ci siano oggetti e materiali diversi dal vetro, specie di ceramica. Un piattino di ceramica, se viene inserito in un contenitore per la raccolta differenziata del vetro e ridotto in frammenti, potrebbe 'rovinare' gran parte della quantità di vetro in esso contenuto, vanificando gli sforzi di tanti cittadini.

Pertanto è necessario raccogliere in modo indifferenziato solo ed esclusivamente gli oggetti in vetro.

